



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 2

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 1 del 04-01-2020

OGGETTO: Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato part-time (50%) Ing. Chiara Recchiuti Incremento orario di lavoro per il periodo intercorrente tra il 07.01.2020 e il 31.01.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 5 del 02.03.2019 è stato conferito incarico di posizione organizzativa e attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di Responsabile dell'Ufficio Sisma all'ing. Chiara Recchiuti, con contratto a tempo determinato e part time per 18 ore settimanali;
- con Deliberazione di G.C. n. 68 in data 20.12.2019, avente ad oggetto “*Atto D'indirizzo al Responsabile del Servizio Personale per l'estensione dell'orario di lavoro al dipendente Ing. Recchiuti Chiara*”, con la quale, sentiti i Responsabili di Settore dell'Ente e le esigenze di servizio come dagli stessi prospettate, è stato previsto, a far data **dal 7 gennaio 2020 e fino al 31.01.2020**, salvo ulteriore necessità, variazione in aumento alla durata della prestazione lavorativa della dipendente **Ing. Recchiuti Chiara**, Istruttore Direttivo Tecnico – categoria giuridica ed economia D1, lavoratrice part-time in forza all'Ente, Ufficio Sisma, **mediante un incremento orario settimanale di 12 (dodici) ore e quindi da 18/36 a 30/36**.

Dato atto che, in attuazione della sopra riferita Deliberazione di G.C. n. 68/2019, con nota prot. n. 15 del 02.01.2020 è stata chiesta, all'ing. Chiara Recchiuti, dipendente a tempo determinato part-time (50%) di questo Ente, disponibilità “*all'incremento del proprio orario di lavoro da numero 18 (part-time 50%) a numero 30 ore (part-time 83,33%) settimanali, a far data dal 07.01.2020, da prestarsi in regime di parttime orizzontale, secondo orari da determinarsi con il Responsabile di Settore di riferimento*”.

Vista la nota prot. n. 19 in data 03.01.2019, con la quale la dipendente in parola ha manifestato il proprio consenso all'incremento dell'orario di lavoro da 18 ore settimanali (part-time 50%), giusta contratto individuale di lavoro sottoscritto all'atto dell'assunzione, a 30 ore settimanali (part-time 83,33%).

VISTI gli artt. 53 e successivi del CCNL comparto Enti Locali Triennio 2016 – 2018 relativo al Lavoro a tempo parziale.

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;

- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”;

- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”

- Parere n. 225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25

giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”;

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

Verificato che la maggiore spesa, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell’Ente, derivante dall’incremento dell’orario di lavoro di cui al presente Atto Determinativo, è compatibile con i vincoli di spesa in materia di personale, fissati dall’art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/20016 e s.m.i, e in particolare, dal comma 557 quater che prevede che: *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*.

Dato atto, quindi, che l’incremento orario in oggetto è disposto compatibilmente con le previsioni del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2020 e successive, nonché in attuazione degli atti di programmazione dell’Ente (Piano del fabbisogno del Personale).

Visti:

- l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità.

Ritenuto, pertanto, di dare esecuzione all’atto deliberativo n. 68/2019.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

- 1) **La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**
- 2) **Di incrementare**, a far data dal 07.01.2019 e fino al 31.01.2020, salvo ulteriore necessità,, l'orario di lavoro del dipendente a tempo determinato part-time (50%) Ing. Chiara Recchiuti, da n. 18 ore settimanali a n. 30, dando atto che il contratto di lavoro individuale, sottoscritto all'atto dell'assunzione, è da intendersi part-time 83,33%, ferma restando la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
- 3) **Di dare atto** che la maggiore spesa, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, derivante dall'incremento dell'orario di lavoro di cui al presente Atto Determinativo, è compatibile con i vincoli di spesa in materia di personale, fissati dall'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/20016 e s.m.i..
- 4) **Di dare atto**, altresì, che la spesa riveniente dal presente atto graverà sulle competenti voci di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, annualità 2020 e successive.
- 5) **Di trasmettere** il presente Atto Determinativo al dipendente interessato Ing. Chiara Recchiuti.
- 6) **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 7) **Di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. FABIO LAURENZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 22-01-2020
pubblicazione n. 45
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 22-01-2020

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 22-01-2020

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. FABIO LAURENZI
